

Convocazione Unica di Assemblea ordinaria e straordinaria

16 ottobre 2025, ore 17:00,

presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31.

Punto 2 all'ordine del giorno – parte ordinaria:

2. Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

per il quale la Banca mette a disposizione del pubblico presso la Sede legale, sul sito www.volksbank.it e sul sito www.emarketstorage.com questa Relazione:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE ORDINARIA ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno – parte ordinaria:

2. Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla proposta del Consiglio di amministrazione di aggiornare il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione” di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, rispettivamente, il “**Regolamento**” e la “**Banca**”).

La vigente versione del Regolamento è stata approvata dall'Assemblea soci in data 31 marzo 2022.

Nel novembre 2023, Banca d'Italia ha pubblicato gli “*Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...)*” individuando talune prassi virtuose. Con particolare riferimento alla disponibilità di tempo (c.d. *time commitment*), è “buona prassi” che gli Organi delle banche, unitamente alla stima relativa al tempo da dedicare all'incarico, individuino un numero massimo di ulteriori incarichi ricopribili da ciascun esponente in costanza di mandato, al fine di assicurarne la complessiva sostenibilità, tenendo in considerazione, nella definizione delle soglie, le differenti tipologie di incarichi ricoperti dagli esponenti.

Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra richiamato e considerato che la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che richiede costante attenzione, il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea l'aggiornamento del Regolamento vigente al fine di ridefinire i limiti al cumulo degli incarichi esercitabili dagli Amministratori della Banca in società terze, anche in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione previsto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

In particolare, in linea con le migliori prassi di mercato, la proposta introduce la differenziazione del limite al cumulo in base all'incarico ricoperto dall'Esponente presso la Banca, nonché l'adeguamento dei criteri per definire le società rilevanti ai fini del conteggio.

Ai fini del conteggio dei limiti al cumulo degli incarichi restano ferme le varie eccezioni previste dal Paragrafo 6.2, che non introduce elementi di novità rispetto al passato.

Inoltre, il Regolamento definisce il tempo necessario minimo che un Esponente deve garantire per il corretto espletamento delle cariche all'interno della Banca.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta al punto 2 dell'ordine del giorno – parte ordinaria **“Proposta di modifica del Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”**:

“L’Assemblea Ordinaria dei soci, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul punto 2 all’Ordine del giorno – parte ordinaria, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. e) dello Statuto sociale
delibera:

1. di approvare il “Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione” di Banca Popolare dell’Alto Adige Spa;
2. di conferire al Consiglio di amministrazione il potere di adeguare il suddetto regolamento alla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente”.

Il presente documento è disponibile sul sito www.volksbank.it e viene pubblicato sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 5 settembre 2025

Banca Popolare dell’Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner



Regolamento disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione 05/09/2025

Assemblea soci 16/10/2025

Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

sede legale in Bolzano, via del Macello 55

codice fiscale e Registro Imprese Bolzano n. 00129730214 – capitale sociale euro 201.993.752 interamente versato

www.volksbank.it

Indice

	Pagina
Indice	2
1 Obiettivo del documento	3
2 Quadro normativo di riferimento	3
2.1 Normativa esterna.....	3
2.2 Normativa interna.....	4
3 Definizioni e acronimi	5
4 Ambito di applicazione.....	6
5 Principali ruoli e responsabilità	6
5.1 Consiglio di amministrazione.....	6
5.2 Comitato Amministratori indipendenti.....	6
5.3 Assemblea dei soci	6
5.4 Affari societari e legali.....	6
6 Procedure e macro-attività.....	6
6.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi.....	7
6.2 Specificazione dei limiti	9
6.3 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa	10
6.4 Criteri per la stima della disponibilità di tempo	10
6.5 Valutazione della disponibilità di tempo.....	12

1 Obiettivo del documento

La disponibilità di tempo rappresenta uno dei requisiti necessari all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di amministrazione ed è preordinata all'efficace svolgimento dei compiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale affidano agli Amministratori.

Poiché la titolarità di cariche molteplici è un fattore importante che può influenzare la disponibilità di tempo, il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione" (di seguito, il "Regolamento") adottato da Banca Popolare dell'Alto Adige Spa (di seguito, la "Banca" o "Volksbank" o "BPAA") alla luce del quadro normativo di riferimento e delle previsioni statutarie nel prosieguo richiamate, disciplina il numero massimo di incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione della Banca. Tale regolamento tiene conto della natura dei suddetti incarichi nonché delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali gli Amministratori rivestono gli stessi.

Oltre al numero degli incarichi (fattore quantitativo), il Regolamento disciplina altresì gli adempimenti posti in capo al Consiglio di amministrazione, quale "organo competente" chiamato ad effettuare ai sensi della normativa vigente la valutazione preventiva circa la disponibilità di tempo che ciascun Amministratore, in base a quanto dichiarato, può riservare all'espletamento dell'incarico nonché, in corso di mandato, la verifica circa l'idoneità del tempo effettivamente dedicato. Ulteriori previsioni in materia di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e valutazione dei requisiti di idoneità degli Amministratori sono contenute nella "Policy Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nel "Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali", nonché nel documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" tempo per tempo vigente.

2 Quadro normativo di riferimento

Il Regolamento è stato redatto in applicazione delle seguenti previsioni normative e statutarie.

2.1 Normativa esterna

- Decreto Legislativo n. 385/1993 (TUB), art. 26;
- Art. 2390 cod. civ.;
- Decreto Legge n. 201/2011 ("Salva Italia"), convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, art. 36 (c.d. "divieto di *interlocking*") e Criteri delle Autorità di Vigilanza per l'applicazione del divieto di interlocking;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020
- Disposizioni Banca d'Italia in materia di governo societario Circolare B.I. n. 285/2013 Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;

- Orientamenti Banca d'Italia in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI (...).

2.2 Normativa interna

- Statuto sociale, artt. 13 (Competenze dell'Assemblea) e 20 (Composizione del Consiglio di amministrazione);
- Policy requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Policy Fit & Proper, o anche Policy FAP);
- Regolamento sul processo di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali (Regolamento Fit & Proper, o anche Regolamento FAP);
- "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione" tempo per tempo vigente, pubblicato nel sito internet www.volksbank.it, sezione Corporate Governance – Documenti societari.

3 Definizioni e acronimi

Amministratore e al plurale Amministratori	Il/i componente/i del Consiglio di amministrazione di BPAA.
Banca o Volksbank o BPAA	Banca Popolare dell'Alto Adige Spa e Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige.
Collegio sindacale o Organo di controllo o Cs	il Collegio sindacale di BPAA.
Consiglio di amministrazione o Consiglio o Cda o Organo di amministrazione	il Consiglio di amministrazione di BPAA.
Esponenti aziendali o Esponenti	i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti del Collegio sindacale e il Direttore generale di Banca Popolare dell'Alto Adige spa, salvo quanto di volta in volta specificato per quest'ultimo.
Incarichi	gli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti dai componenti del Consiglio di amministrazione di BPAA presso società terze rilevanti così come di seguito definiti (nelle società estere, si considerano gli incarichi equivalenti agli stessi, in base alla normativa applicabile alla società).
Incarico esecutivo	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione che: a) è membro del comitato esecutivo, ove istituito, o destinatario di deleghe o che svolge, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione aziendale; b) riveste incarichi direttivi, sovrintende a specifiche aree della gestione aziendale o partecipa a comitati manageriali, comunque denominati; (ii) direttore generale, comunque denominato.
Incarico non esecutivo	l'incarico di: (i) componente del consiglio di amministrazione non esecutivo; (ii) componente del collegio sindacale.
Informativa al pubblico in materia di governo societario	il documento informativo redatto dalla Banca ai sensi della Circolare n. 285/2013, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII e pubblicato nel sito internet www.volksbank.it , nella sezione Corporate Governance, Documenti societari.
Organi sociali	gli Organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione) e di controllo (Collegio sindacale).
Regolamento	il presente regolamento "Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione".
Statuto sociale o Statuto	lo Statuto sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa nella versione tempo per tempo vigente.

4 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli Amministratori nominati dopo la data della sua approvazione.

L'applicazione dei principi stabiliti dal presente Regolamento lascia impregiudicato il divieto di ricoprire incarichi in aziende previsto dall'art. 20 dello Statuto, nonché quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di interlocking); in merito, con provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob e Isvap del 20 aprile 2012 e successivi aggiornamenti, sono stati individuati i criteri per l'applicazione della suddetta disposizione.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.

5 Principali ruoli e responsabilità

Di seguito si elencano i principali ruoli e responsabilità rappresentati nel documento.

5.1 Consiglio di amministrazione

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 28 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione – con il contributo consultivo del Comitato Amministratori indipendenti – delibera di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il presente Regolamento. Gli aggiornamenti successivi sono approvati con le medesime modalità.

5.2 Comitato Amministratori indipendenti

Il Comitato Amministratori indipendenti rilascia un parere motivato scritto al Consiglio di amministrazione in occasione dell'approvazione del presente Regolamento.

5.3 Assemblea dei soci

Nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria approva il presente Regolamento, che viene successivamente pubblicato nel sito internet della Banca.

5.4 Affari societari e legali

Affari societari e legali cura la predisposizione del presente Regolamento. Cura altresì la raccolta e la gestione, anche mediante gli applicativi in uso, delle dichiarazioni/informazioni rese dagli Amministratori circa le cariche dagli stessi ricoperte presso società terze ai sensi del presente Regolamento nonché in merito alle altre attività lavorative e professionali svolte.

6 Procedure e macro-attività

Nell'ambito della definizione della disponibilità di tempo e dei limiti al cumulo degli incarichi per i componenti del Consiglio di amministrazione si possono distinguere le seguenti fasi, trattate nei paragrafi successivi:

- determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi;
- specificazioni dei limiti;
- superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa;
- criteri per la stima della disponibilità di tempo;
- valutazione della disponibilità di tempo.

6.1 Determinazione dei limiti al cumulo degli incarichi

Fatti salvi i limiti di cui al D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (divieto di *interlocking*), ciascun Amministratore può ricoprire contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi alternative, o soglie di attenzione, ferme restando eventuali deroghe al numero massimo di incarichi non esecutivi che il Consiglio di amministrazione potrà valutare nell'interesse della Banca e a fronte della disponibilità di tempo per l'incarico in BPAA che l'Amministratore dovrà comunque garantire:

a) Presidente del Consiglio di amministrazione

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 7 incarichi in società di qualsiasi natura di cui non più di 2 incarichi esecutivi, e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 3 incarichi non esecutivi o di controllo *oppure* 5 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Presidente del Consiglio di amministrazione		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		7		escluso
		2 (*)		
di cui	Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni	2 (*)	3	
		oppure		
			5	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

b) Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, nessun incarico esecutivo; può ricoprire complessivamente 5 incarichi non esecutivi in società di qualsiasi natura e comunque non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		5		escluso
		0 (*)		
di cui	Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni	0 (*)	3	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

c) Amministratore esecutivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 8 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 2 esecutivi e comunque non più di 2 incarichi esecutivi e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore esecutivo		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		8		escluso
		2 (*)		
di cui	Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni	2 (*)	4	
		oppure		
			6	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

d) Amministratore non esecutivo

Oltre all'incarico ricoperto presso BPAA, può ricoprire complessivamente 9 incarichi in società di qualsiasi natura di cui 3 esecutivi e comunque non più di 3 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni.

Amministratore non esecutivo		Max n. incarichi Esecutivi	Max n. incarichi Non esecutivi o di controllo	Incarico in BPAA
Totale incarichi in Società di qualsiasi natura e dimensione		9		escluso
		3 (*)		
di cui	Società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni	3 (*)	5	
		oppure		
			8	

(*) non derogabile

Il calcolo degli incarichi deve tenere conto di quanto indicato al paragrafo 6.2 del Regolamento.

6.2 Specificazione dei limiti

Ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1, si considera come unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti:

- all'interno del medesimo gruppo;
- nelle società non rientranti nel Gruppo BPAA, in cui BPAA detenga una partecipazione, diretta o indiretta, che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tali società;
- l'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi è esecutivo; negli altri casi si considera non esecutivo.

Sono altresì esclusi dal calcolo di cui al precedente paragrafo 6.1 gli incarichi ricoperti dall'Amministratore:

- presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
- in qualità di professionista presso società tra professionisti;
- quale sindaco supplente;
- gli incarichi assunti nell'ambito di procedimenti previsti dall'art. 2409, quarto comma, del cod. civ., l'incarico di liquidatore nell'ambito della liquidazione volontaria nonché gli incarichi assunti nell'ambito di procedure previste dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti enti di interesse pubblico;
- gli incarichi ricoperti presso organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti pubblici non economici, associazioni senza scopo di lucro ed enti del terzo settore.

È fatta salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione sulla rilevanza o meno delle società presso le quali l'Amministratore ricopre un incarico, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 6.3 del presente Regolamento.

6.3 Superamento dei limiti al cumulo degli incarichi e obblighi di informativa

In occasione dell'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio di amministrazione è reso noto l'elenco degli incarichi esecutivi e non esecutivi ricoperti presso società terze che i candidati Amministratori sono tenuti a fornire unitamente alla comunicazione di cui al successivo paragrafo 6.4 del presente Regolamento.

Nel corso del mandato, gli Amministratori sono tenuti a fornire alla Banca tutte le informazioni necessarie, mantenendole costantemente aggiornate e dandone tempestiva comunicazione in caso di variazioni. Dette informazioni ed i relativi aggiornamenti sono resi per iscritto, avvalendosi della modulistica eventualmente predisposta dalla funzione che svolge le attività di segreteria del Consiglio di amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni previste in base alle norme tempo per tempo vigenti in materia di prevenzione dei conflitti di interesse.

Nel caso di superamento del limite al cumulo incarichi, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la circostanza nell'interesse della Banca ed invita l'Amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto di questo Regolamento.

Qualora gli incarichi ricoperti presso società terze non pregiudichino la possibilità per l'Amministratore di dedicare all'incarico presso BPAA tempo adeguato per svolgere in modo efficace le proprie funzioni, il Consiglio di amministrazione potrà valutare ed avrà facoltà di derogare ai limiti sopra previsti per gli incarichi non esecutivi (Paragrafo 6.1 lettere a), b), c), d)). Tale deroga, da applicare caso per caso ed in funzione dell'interesse della Banca, dovrà tenere conto delle circostanze specifiche quali a titolo semplificativo e non esaustivo: la dimensione, l'assetto organizzativo interno, la tipologia di attività, l'effettivo *time commitment* richiesto da tali società terze. Di tale valutazione si darà atto nell'ambito del documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario".

In caso di mancato adeguamento degli Amministratori alle prescrizioni di questo Regolamento, il Consiglio di amministrazione menziona tale circostanza alla prima Assemblea dei soci utile e potrà proporre alla medesima determinazioni in merito all'eventuale provvedimento di revoca dell'Esponente stesso.

6.4 Criteri per la stima della disponibilità di tempo

La stima del tempo minimo ritenuto adeguato per l'efficace svolgimento dell'incarico da parte dell'Esponente viene determinata dagli Organi competenti sulla base dei seguenti criteri.

Muovendo dall'assunto che il numero di giorni da considerare come parametro massimo, comprensivo dell'impegno richiesto dalla Banca e sommato all'impegno assorbito da altri incarichi e/o da altre attività lavorativa/professionale, è pari a 260 FTE (Full Time Equivalent) annui, può essere stimato (i.e.: dato indicativo) il seguente tempo necessario minimo (numero medio di giorni per anno) che presumibilmente soddisfa il requisito di disponibilità di tempo:

Presidente del Consiglio di amministrazione:	48 giorni
Amministratore delegato (se nominato) e Direttore generale:	tempo pieno
Amministratore esecutivo¹:	48 giorni
Amministratore non esecutivo:	36 giorni
Amministratore indipendente:	38 giorni
Presidente di comitato endo-consiliare²:	12 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Componente comitati endo-consiliari:	8 giorni aggiuntivi per ogni Comitato
Presidente del Collegio Sindacale:	48 giorni
Sindaco effettivo:	42 giorni

Per la stima definitiva gli Organi competenti effettuano una valutazione caso per caso con indicazione del relativo esito nel Documento "Composizione quali-quantitativa ottimale" di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale uscente in vista del rinnovo. Il *time commitment* dell'Esponente andrà valutato alla luce dei seguenti elementi qualitativi:

- del ruolo dell'Esponente all'interno dell'Organo (in qualità di componente ovvero di Presidente);
- delle caratteristiche della Banca (natura, dimensione e complessità) e del contesto nel quale si trova ad operare;
- del numero delle riunioni del Collegio sindacale nonché del Consiglio di amministrazione e dei Comitati ai quali gli Esponenti sono chiamati a partecipare, misurati con riferimento alla media dei tre esercizi precedenti; oltre ai tempi necessari a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per il Presidente del Consiglio di amministrazione/Collegio Sindacale, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni dell'Organo;
- del tempo necessario agli spostamenti per partecipare alle riunioni;
- della necessità di garantire un adeguato *buffer* di tempo da dedicare ad *induction*/formazione continua e per far fronte a possibili attività straordinarie.

¹ Per Amministratore esecutivo si intende anche l'Amministratore componente del Comitato di Credito (cfr. art. 32 comma 2 dello Statuto).

² Per Comitato endo-consiliare si intende il Comitato Rischi e il Comitato Amministratori indipendenti (cfr. art. 28 comma 2 e art. 30 dello Statuto), oltre al Comitato di Credito, laddove titolare di deleghe esecutive (cfr. art. 32 dello Statuto). Per ulteriori informazioni in merito all'articolazione dei comitati apicali in BPAA si rinvia al documento "Informativa al pubblico in materia di governo societario" pubblicato sul sito internet www.volksbank.it.

Gli Organi competenti verificano lo sviluppo e l'aggiornamento nel continuo di stime in ordine al tempo reputato necessario all'espletamento dell'incarico da parte di ciascun Esponente avendo riguardo, tra l'altro, ai dati storici in ordine alla frequenza e alla durata delle riunioni.

In sede di valutazione dell'idoneità degli Esponenti e, successivamente, nel continuo, l'Organo competente verifica la disponibilità di tempo in capo agli stessi tenendo anche conto:

- della loro esperienza pregressa e del livello di competenza maturato per lo svolgimento dell'incarico nella Banca;
- della loro presenza alle riunioni degli Organi e/o Comitati.

L'eventuale supero del tempo massimo di 260 FTE dovrà essere giustificato dall'Esponente interessato sulla base di circostanze specifiche inerenti all'attività svolta (ad es. attività professionali o imprenditoriali che richiedono lavoro extra in giorni festivi).

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'Esponente, ma concorre alla valutazione dell'idoneità dello stesso.

6.5 Valutazione della disponibilità di tempo

Il Consiglio di amministrazione procede all'accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità riguardanti la disponibilità di tempo in capo ai propri Esponenti, nonché in capo al Direttore generale, essendo l'Organo che conferisce tale incarico ai sensi delle previsioni dell'art. 28 dello Statuto.

Per considerare sufficiente l'impegno in termini di tempo che un esponente può dedicare allo svolgimento dell'incarico, il Consiglio di amministrazione conduce tanto una valutazione di tipo quantitativo sul numero degli altri incarichi dallo stesso ricoperti che qualitativa, prendendo in considerazione ad es. fattori quali:

- le dimensioni e la situazione degli enti in cui le cariche sono ricoperte unitamente a natura, portata e complessità delle attività;
- il luogo o il paese di insediamento degli enti;
- altri impegni e circostanze di natura personale o professionale (ad esempio un procedimento giudiziario in cui l'esponente è coinvolto);
- i tempi di viaggio necessari per il ruolo;
- il numero di riunioni previste per gli organi di amministrazione e controllo;
- il tempo necessario per la preparazione e la formazione continua nonché per affrontare circostanze impreviste.

L'accertamento di cui sopra è condotto *in primis* alla luce delle informazioni e delle motivazioni comunicate dagli Esponenti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, come declinata nella Policy FAP e nella regolamentazione interna di dettaglio (*cfr.*, in particolare, le previsioni attuative riportate nel Regolamento FAP, alle quali si fa espresso rinvio).

A tal fine, gli Esponenti dichiarano su modulistica predisposta dalla Banca il possesso dei requisiti per la carica e la sussistenza delle competenze richieste. Gli Esponenti sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca ogni modifica intervenuta nelle informazioni rese nell'ambito delle dichiarazioni rese.

Nell'ambito della suddetta comunicazione l'Amministratore specifica il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono e dichiara di poter dedicare all'incarico il tempo stimato necessario dalla Banca.

La valutazione dell'idoneità degli Esponenti è condotta dall'Organo competente, il Cda, previa verifica da parte degli Amministratori che si sono dichiarati indipendenti in sede di candidatura entro 30 giorni dalla nomina assembleare o prima della nomina nei casi in cui la nomina non spetti all'Assemblea, conformemente alle Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche.

Il Consiglio di amministrazione valuta, nel corso del mandato, con cadenza periodica, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato.

In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non è necessaria una nuova valutazione dell'idoneità degli esponenti, salvo il verificarsi di eventi sopravvenuti capaci di incidere sulla situazione dell'Esponente, nonché salvo le previsioni di cui alla Policy FAP.

La verifica di idoneità fornisce riscontro dei requisiti di qualificazione per le nomine endoconsiliari; il verbale di accertamento riporta in maniera puntuale ed analitica i criteri di valutazione e argomenta le scelte dell'Organo competente, con particolare riferimento alle situazioni o fatti previsti dal Decreto MEF che possono richiedere da parte di tale Organo valutazioni connotate da un margine di discrezionalità.

Il verbale di accertamento è trasmesso a Banca d'Italia unitamente alla documentazione indicata nel Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021. |